

Calcio



SETTORI DI ATTIVITÀ

 ACQUAVIVA	 DISCIPLINE ORIENTALI	 MOTORISMO	 PATTINAGGIO
 ATLETICA LEGGERA	 EQUESTRI E CINOFILE	 NEVE	 SUBACQUEA
 CALCIO	 GINNASTICHE	 NUOTO	 TENNIS
 CICLISMO	 GIOCHI	 PALLACANESTRO	 VELA
 DANZA	 MONTAGNA	 PALLAVOLO	

Approvato dalla GN – agg. al 24 maggio 2025

INDICE

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA UISP

CARTA DEI PRINCIPI

REGOLAMENTO ORGANICO

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

REGOLAMENTO DI GIOCO/DISCIPLINA

FORMAZIONE

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA UISP

Scopi, finalità e attività UISP

Statuto - Articolo 2 – Identità Associativa

1. *L'UISP è un'Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti condividono tali principi.*
2. *L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle associazioni sportive, che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.*

L'UISP in particolare assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

Essa opera ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli associati collettivi e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi.

3. *L'UISP, in particolare, promuove:*
 - a) *la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;*
 - b) *la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la coesione;*
 - c) *la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;*
 - d) *stili di vita attivi incentrati sul movimento.*
4. *L'UISP è un' Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, denominate Comitati.*
5. *L'UISP si qualifica come Associazione di Promozione Sociale di diffusione nazionale e come Rete Associativa Nazionale, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 117/2017 (di seguito, Codice del Terzo settore), e come Ente a finalità assistenziali, ai sensi e agli effetti della Legge 287/1991.*
6. *L'UISP è Ente di Promozione Sportiva, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive. La UISP si conforma allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Provvedimenti del CONI - ivi incluso quello che disciplina l'Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva - ed alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, a cui si fa espresso rinvio anche con riferimento alle procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e degli affiliati. L'UISP si conforma altresì allo Statuto ed ai Regolamenti del CIO.*
7. *L'UISP è Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP. L'UISP si conforma, ai fini del riconoscimento, alle direttive e ai principi stabiliti dal CIP e dagli Organismi Internazionali competenti.*
8. *L'UISP aderisce con Delibera del Consiglio Nazionale ad Enti, nazionali ed internazionali, che promuovono finalità affini alle proprie.*

Statuto - Articolo 3 – Fini e attività

1. *L'UISP persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:*
 - a) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Tale attività si concretizza nella promozione delle attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:*
 - *promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;*
 - *attività non agonistiche, attività ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva;*
 - *attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le*

quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CONI-EPS;

- *attività paralimpiche multidisciplinari, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CIP/EPP-EPSP;*

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività formative:

- *dirette a tecnici, a educatori ed a operatori sportivi e/o ad altre figure similari. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito UISP, salvo che la UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva e/o salvo che la UISP abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale.*

Le attività esercitate di cui alla precedente lettera a) devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio Nazionale;

- *dirette a docenti degli Istituti scolastici e delle Università e finalizzate al relativo aggiornamento e/o formazione su tematiche inerenti alle pratiche motorie e sportive caratterizzate dalla partecipazione e dalla inclusione;*
- *dirette a iscritti ad Ordini professionali, in cooperazione o in convenzione, per formazione inerente le pratiche motorie e sportive, il valore sociale dello sport, la salute e il benessere, l'educazione, le pari opportunità, l'ambiente, la mediazione culturale, la comunicazione;*

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di comunicazione, informazione, stampa, con particolare riferimento allo sport sociale e per tutti; l'organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di interesse per l'Associazione e tesi a valorizzare il bene relazionale;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale anche nella forma del turismo sportivo;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;

g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a mantenere l'autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;

h) interventi e prestazioni sanitarie, attraverso attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; la realizzazione, inoltre, di attività afferenti prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;

i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti ambientali causati dalle attività, dalle organizzazioni, dalle manifestazioni sportive e nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile, al rispetto e alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;

l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche attraverso progetti educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;

m) formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con gli Organismi preposti rispetto alla elaborazione delle proposte formative, la partecipazione di propri soci nei processi formativi, l'organizzazione di stage o tirocini;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, attraverso la realizzazione o collaborazione alla realizzazione di progetti che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere l'attività sportiva dilettantistica o formare educatori sportivi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, in particolare attraverso momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, formazione diretta in modo particolare ai propri dirigenti e educatori, collaborazione in progetti di inclusione sociale;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti scolastici, la sensibilizzazione delle affiliate nel farsi portavoce di tali valori, la formazione degli operatori sportivi su questi temi, l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale ambito;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l'adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza;

s) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche attraverso il coordinamento degli interventi delle proprie affiliate;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;

u) attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo;

v) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio del Terzo settore;

z) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

2. È compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività indicate al precedente comma.

3. UISP può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Settori di Attività

Statuto - Articolo 32 – I Settori di Attività

- 1. I Settori di attività, istituite con delibera del Consiglio Nazionale, sono preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.*
- 2. Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organi statutari del rispettivo livello.*

3. *Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di attività previo consultazione, delle affiliate per il livello Territoriale, e dei responsabili dei Settori di attività del livello inferiore per il livello Regionale e Nazionale.*
4. *Il Regolamento Nazionale deve altresì prevedere le modalità di funzionamento e la possibilità di formare Settori di attività con competenza interterritoriale. Non può essere nominato nel ruolo di Responsabile di settore di attività Nazionale, Regionale, Territoriale, chi sia stato incaricato per due mandati.*
5. *Per ogni settore di attività deve essere approvato un Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.*
6. *Per ogni settore di attività deve essere istituito un organigramma tecnico e specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.*
7. *I livelli Regionali o Territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Tecnico Nazionale di attività.*
8. *I Settori di attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.*

Regolamento Nazionale - Articolo 65 – I Settori di attività

1. *Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale con specifica delibera istituisce i Settori di Attività e stabilisce le attività sportive di competenza di ciascuna di esse; nel rispetto dell'insediamento associativo, in seguito, i Consigli Territoriali e Regionali ciascuno per le proprie competenze, provvedono ad attivare i Settori di Attività del relativo livello.*
2. *Qualora nel corso dell'anno vi fosse l'esigenza di organizzare nuove attività ed inserire nuovi codici di tesseramento delle stesse sarà compito del Settore Nazionale Attività in accordo con il Settore Nazionale Tesseramento e il Segretario Generale Nazionale, eseguire l'istruttoria e dare un parere, alla Giunta Nazionale per le decisioni conseguenti.*
3. *Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina i/le componenti e i/le Responsabili dei propri Settori di Attività previa consultazione, con le affiliate per il livello Territoriale, e con i Settori di Attività del livello inferiore per il livello Regionale e Nazionale.*
4. *Le consultazioni dei Settori di Attività dovranno svolgersi entro 90 giorni dallo svolgimento del Congresso del rispettivo livello e saranno rivolte, a livello Territoriale, a tutte le affiliate che hanno tesserati iscritti all'attività afferente il Settore di Attività da nominare.*
5. *Alle consultazioni Territoriali per ciascuna affiliata è coinvolto il Presidente, a quelle Regionali e Nazionali il/la Responsabile dei Settori di Attività del livello inferiore.*
6. *I Settori di Attività possono essere composti da un numero di componenti compreso tra 3 e 20 a seconda dell'insediamento associativo.*
7. *I/le Componenti e i/le Responsabili dei Settori di Attività restano in carica, salvo revoca da parte del competente Consiglio, per l'intero quadriennio e decadono con la scadenza/decadenza degli Organismi dirigenti.*
8. *Le proposte dei Settori di Attività a ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.*
9. *Delle riunioni dei Settori di Attività dovrà essere redatto verbale su un apposito registro. Tale verbale deve essere trasmesso tempestivamente al Segretario Generale del competente livello.*
10. *La convocazione delle riunioni dei Settori di Attività contenente l'ordine del giorno va effettuata con almeno 7 giorni di anticipo, o 3 giorni in caso di urgenza, e inviata al Segretario Generale del livello competente.*
11. *I Settori di Attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.*
12. *Per il coordinamento dei Settori di Attività il/la Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un Coordinatore/Coordinatrice.*

Regolamento Nazionale - Articolo 66 – I regolamenti tecnici dei Settori di Attività

1. *Per ogni Settore di Attività deve essere approvato un Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione composto: dalla Carta dei principi) dal Regolamento Organico, dal Regolamento Attività, dal Regolamento Disciplinare, Formazione e dai Regolamenti di gioco/disciplina*

per ciascuna attività. Tale Regolamento deve essere approvato su proposta della Giunta Nazionale dal Consiglio Nazionale.

- 2. I Settori di Attività propongono alla Giunta del rispettivo livello, per la successiva nomina da parte di quest'ultima, l'istituzione del proprio organigramma tecnico e specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva; l'attribuzione e la perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da esse organizzate.*

Formazione

Regolamento Nazionale - Articolo 67 – Le finalità ed obiettivi

- 1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione dei/delle propri/e soci/socie.*
- 2. L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio Nazionale.*
- 3. Le attività esercitate di cui all'articolo 3 comma 1 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo quanto previsto dai Regolamenti Tecnici di cui all'articolo precedente.*

Regolamento Nazionale - Articolo 1 – Il regolamento nazionale

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto Nazionale, integra e dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto Nazionale medesimo.*
- 2. Gli altri regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e le altre fonti interne dell'Associazione debbono rispettare quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento Nazionale.*

Regolamento Nazionale - Articolo 2 – Gli altri regolamenti

- 1. Il Consiglio Nazionale, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, inoltre, approva:
I. Il Regolamento Formazione UISP;
II. Il Regolamento Amministrativo Gestionale UISP;
III. I Regolamenti Tecnici Nazionali Settori di Attività (SdA) UISP;
IV. il Codice Etico.*
- 2. I livelli associativi Regionali e Territoriali possono dotarsi di propri Regolamenti Organizzativi compatibili con i vincoli previsti dallo Statuto UISP, dal Regolamento Nazionale, dal Codice Etico, dal Regolamento Formazione, dal Regolamento Amministrativo Gestionale, dai Regolamenti Tecnici dei Settori di Attività e con le norme e direttive emanate a livello nazionale. L'entrata in vigore di detti Regolamenti Organizzativi Regionali e Territoriali è subordinata al parere positivo preventivo della Giunta Nazionale.*

Fonti normative

Sono fonti normative in ordine di importanza:

- a) Statuto UISP;*
- b) Regolamento Nazionale UISP;*
- c) Codice etico UISP;*
- d) Regolamento di comunicazione e di identità visiva UISP;*
- e) Regolamento Formazione UISP;*
- f) Regolamento Amministrativo Gestionale UISP;*
- g) Atti e disposizioni UISP Nazionale;*
- h) Carta dei principi;*
- i) Regolamento organico;*
- j) Regolamenti attività, formazione e disciplina;*
- k) Regole di gioco/disciplina;*
- l) Disposizioni Settore di Attività Nazionale;*
- m) Disposizioni dei Settori di Attività Regionali;*
- n) Disposizioni dei Settori di Attività Territoriali.*

CARTA DEI PRINCIPI

Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta dall' UISP valorizza l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il Socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei Soci, se non per quanto previsto dal Regolamento attività.
- c) **Principio di no profit:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, finalità lucrative o qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** i Soci devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

Principi organizzativi

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da Soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** la UISP persegue la rappresentanza paritaria dei generi e assicura ai rappresentanti dei Soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti gli organi e incarichi statutari e organizzativi.
- c) **Principio di pari rappresentanza:** deve essere valorizzata la capacità rappresentativa del territorio, temperando con tale aspetto quello meramente proporzionale.
- d) **Principio di territorialità:** la UISP promuove e organizza le proprie attività sul territorio nel rispetto degli ambiti territoriali previsti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale, dalle delibere del Consiglio Nazionale Uisp.
- e) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione tecnica deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che consentano la possibilità di fare attività, privilegiando lo sviluppo di forme innovative.
- f) **Principio di autonomia normativa:** al territorio è riconosciuta autonomia normativa allo scopo di valorizzare le peculiari esigenze del territorio stesso. È comunque vietata ogni deroga ai principi dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP, della presente Carta nonché alle norme contenute nel Regolamento Tecnico Nazionale (fatto salvo quelle derogabili). La norma contraria a tali principi è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.
- g) **Principio di certezza:** le attività a tutti i livelli devono svolgersi nell'applicazione certa dei Regolamenti e delle norme in genere. Pertanto l'esercizio della facoltà di deroga non deve mai determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa.
- h) **Principio di conoscibilità:** tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

Principi dell'attività

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti i Soci che partecipano alle attività, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze dopanti.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione dell'attività deve promuovere e favorire

lo svolgimento di qualsiasi attività, compreso le attività innovative, riconoscendo a ognuna pari dignità nello svolgimento della pratica in ottemperanza con la carta Uisp dei diritti delle donne. Assume nei confronti dei minori i contenuti della policy Uisp.

Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle fasce di popolazione che presentano marginalità sociale.

- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni con le quali l'Uispha sottoscritto protocolli di accordo nazionali.
- d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine le attività devono essere rese flessibili per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
- e) **Principio di omogeneità:** l'attività è normata dal Regolamento di Gioco/Disciplina che non può essere modificato per non snaturare l'attività stessa.
- f) **Principio di formazione:** la UISP deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione delle figure previste dal regolamento nazionale Formazione.

Rapporti tra i settori dei Settori di attività

- a) **Principio di collaborazione:** gli incarichi all'interno dei Settori di Attività dovranno essere improntati a criteri di reciproca collaborazione e imparzialità. Ogni Settore del Settore di Attività deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle attività e delle manifestazioni.

Principi della giustizia disciplinare

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** è garantita l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, al fine di consentire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative.
- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa. E' comunque sempre ammesso ricorso all'Organo giudicante di livello superiore per le sanzioni a tempo (uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica) e/o per illecito sportivo .
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli Organi giudicanti devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri oggettivi. È da favorire la circolazione dei Giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il Giudice non può appartenere contemporaneamente ai diversi gradi di giudizio. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

REGOLAMENTO ORGANICO

1. Definizione del Regolamento organico

Il Regolamento organico è la sintesi del funzionamento del Settore di Attività UISP (di seguito denominata UISP SdA Calcio) dei suoi Componenti e dell'Organigramma della stessa, dei compiti e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

2. Organizzazione

La UISP organizza attività di Calcio attraverso lo specifico UISP SdA Calcio, secondo la seguente articolazione: territoriale, regionale e nazionale.

L'attivazione, una volta istituito il SdA nazionale, di una UISP SdA Calcio di livello territoriale o regionale è deliberata dal Consiglio UISP del rispettivo livello, in conformità con lo Statuto e il Regolamento Nazionale UISP.

3. Funzionamento

La UISP SdA Calcio è composta a tutti i livelli da:

- Responsabile, nominato dal Consiglio del rispettivo livello;
- Componenti (da 3 a 20 a seconda insediamento associativo), nominati dal Consiglio del rispettivo livello;
- Organigramma Tecnico, nominato dalla Giunta del rispettivo livello, è composto dai Responsabili e componenti/referenti dei seguenti settori:
 - ATTIVITÀ
 - Settore Attività
 - Settore Disciplina
 - Settore Tecnico Arbitrale
 - INNOVAZIONE E SVILUPPO
 - FORMAZIONE E RICERCA
 - COMUNICAZIONE
 - COMMISSIONI DISCIPLINARI
 - Giudice/commissione disciplinare primo grado
 - Commissione disciplinare secondo grado (regionale e nazionale)
 - Commissione disciplinare terzo grado (solo nazionale)
 - Procuratore arbitrale

4. Incompatibilità

La carica, nell'ambito Uisp, di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile SdA Calcio a tutti i livelli è incompatibile con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità SdA Calcio.

La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica Uisp.

L'incarico di componente la Commissione disciplinare è incompatibile con l'appartenenza agli organismi dirigenti a pari livello e con altri incarichi UISP SdA Calcio a tutti i livelli.

5. Componenti della UISP SdA Calcio

I Componenti della UISP SdA Calcio a tutti i livelli sono nominati dal competente Consiglio UISP.

Questi sono convocati dal Responsabile della UISP SdA Calcio per le decisioni in materia di:

- a) formulazione dei programmi e proposte di attività e di formazione;
- b) svolgimento attività e formazione;
- c) individuazione delle figure soggette a formazione;
- d) elaborazione, ogni anno, del programma di attività (art. 61) e del relativo budget della successiva stagione sportiva da sottoporre all'approvazione della Giunta competente;
- e) tenuta del libro dei verbali delle decisioni assunte nelle riunioni;
- f) formulazione proposta Regolamento Tecnico Nazionale;

Le decisioni e proposte dei componenti della UISP SdA Calcio sono assunte a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.

La convocazione delle riunioni delle UISP SdA Calcio contenente l'ordine del giorno va effettuata con almeno 7 giorni di anticipo, o 3 giorni in caso di urgenza, e inviata anche alla Giunta UISP del livello competente che potrà essere presente alla riunione, attraverso un/una proprio/a rappresentante.

6. Responsabile della UISP SdA Calcio

Il Responsabile della UISP SdA Calcio è nominato dal Consiglio del rispettivo livello e può essere revocato

dallo stesso, come previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale UISP.
È responsabile del regolare funzionamento del Settore e dei relativi Settori.
Ha il compito di:

- a) rappresentare la UISP SdA Calcio;
- b) presentare, annualmente, ai componenti il SdA il programma di attività e il relativo budget;
- c) proporre ai componenti della UISP SdA Calcio i nominativi dei Responsabili di settore.
- d) convocare e coordinare i componenti del SdA e di coordinare il proprio organigramma.

7. Settori del UISP SdA Calcio

I Responsabili e i componenti/referenti di settore hanno il compito di organizzare l'attività e di promuovere la formazione delle figure tecniche.

8. Definizione di Settore

I Settori sono i rami organizzativi delle UISP SdA Calcio a tutti i livelli e si dividono in: attività, settore tecnico arbitrale, innovazione e sviluppo, formazione e ricerca, disciplina.

9. Settore attività

Il Settore attività ha il compito di curare la gestione dell'attività.

Il Settore attività è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro.

10. Settore arbitrale

Il Settore arbitrale ha il compito di curare l'attività arbitrale.

Il Settore arbitrale è composto dal Responsabile, dal Gruppo di lavoro, dal Designatore arbitrale, dal Designatore osservatori, Arbitri e Osservatori.

11. Settore innovazione e sviluppo

Il Settore innovazione e sviluppo ha il compito di curare i nuovi progetti e le nuove forme di attività.

Il Settore innovazione e sviluppo è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro.

12. Settore formazione e ricerca

Il Settore formazione e ricerca ha il compito di promuovere la formazione delle figure tecniche e la ricerca.

Il Settore formazione e ricerca è composto dai Responsabili e dai gruppi di lavoro.

13. Settore comunicazione

Il Settore comunicazione ha il compito di curare la comunicazione

Il Settore comunicazione è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro.

14. Settore disciplinare

Il Settore disciplinare ha il compito di curare l'attività disciplinare

Il Settore disciplinare è composto da:

- a) Responsabile
- b) Gruppo di lavoro
- c) Giudice/commissione disciplinare primo grado.
- d) Commissione disciplinare secondo grado (solo Regionale e Nazionale).
- e) Commissione disciplinare terzo grado (solo Nazionale).
- f) Procuratore arbitrale.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

15. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

I vari livelli UISP SdA Calcio possono derogare a quanto previsto dal Regolamento dell'Attività, purché rimanga fermo il rispetto dei Principi della Carta e **fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili**. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al giudizio di legittimità operato dalla sola Commissione disciplinare di terzo grado (*art. 175*).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla UISP SdA Calcio che le ha deliberate, a pena di nullità.

16. La stagione sportiva

La stagione sportiva ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

Il presente articolo è inderogabile.

17. Classificazione dell'attività

La Uisp organizza, attraverso la propria UISP SdA Calcio anche in collaborazione con le proprie affiliate, attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età:

- nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;
 - non agonistica/non competitiva, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
 - promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive;
 - agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipula appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Coni-Eps;
- a) Per le attività agonistiche/competitive o non agonistiche/non competitive sono previste le seguenti categorie:
- Maschile da 16 anni in poi;
 - Femminile da 14 anni in poi;
 - Giovanile da 6 a 16 anni (*attività agonistiche a partire da 12 anni*);
 - Giovanile Misto (femmine 2 anni in più);
 - Arbitri da 16 anni in poi;
 - Allenatori da 18 anni in poi.
- b) Sono previste le seguenti discipline:
- *CALCIO A 11*
 - *CALCIO A 7*
 - *CALCIO A 5 (compreso calcio camminato)*
 - *CALCIO A 8*

Per il solo ambito non competitivo, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Il presente articolo è inderogabile.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

18. Affiliazione all' UISP

Le persone fisiche e le Associazioni e Società sportive che intendono partecipare alle attività organizzate dall'UISP devono, salvo accordi/convenzioni nazionali, aderire all'UISP secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale UISP, dalle norme sul tesseramento.

L'adesione all'Uisp ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità, dei principi e delle regole sanciti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale UISP e/o deliberate dagli Organismi dirigenti.

Il presente articolo è inderogabile.

19. Iscrizione all'attività

Le Associazioni e Società sportive affiliate per partecipare alle attività UISP organizzate dalla UISP SdA Calcio, devono:

- a) inoltrare alla UISP SdA Calcio territorialmente competente, nei modi e nei termini fissati nelle Norme di

- partecipazione, apposita domanda d'iscrizione sottoscritta dal Presidente o dal suo delegato;
- b) versare la quota d'iscrizione prevista e la cauzione (obbligatoria);
- c) dichiarare gli indirizzi e i recapiti dell'Associazione o Società Sportiva, del Presidente e dei Dirigenti;
- d) essere in regola con il tesseramento
- e) comunicare i colori sociali della squadra.

Il presente articolo è inderogabile.

20. Obbligo di comunicazione di dati societari

- a) La denominazione della squadra deve corrispondere alla denominazione dell'Associazione o Società sportiva indicata sulla scheda di adesione all'UISP.
- b) Le Associazioni o Società sportive possono partecipare alle attività organizzate dalla UISP SdA Calcio con squadre aventi un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione.

Il presente articolo è inderogabile.

21. Rappresentanza

Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione o Società sportiva: l'Accompagnatore ufficiale e/o il Capitano della squadra.

Il presente articolo è inderogabile.

22. Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

- a) Ogni Associazione o Società sportiva deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della UISP.
- b) In difetto, la UISP SdA Calcio può alternativamente disporre:
 - I) la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione o Società sportiva è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
 - II) il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della UISP SdA Calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione o Società sportiva a ottemperare alla richiesta del delegato della UISP SdA Calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione o Società sportiva è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

Il presente articolo è inderogabile.

SOCI

23. Dirigenti

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della UISP SdA Calcio, coloro che sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- b) I Dirigenti possono svolgere anche le funzioni di Atleti per la medesima Associazione o Società sportiva.
- c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta per altre Associazioni o Società sportive che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione o Società sportiva, purché siano in possesso della scheda attività predisposta dall'UISP, pena le sanzioni previste dall'articolo 199.
- d) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Dirigente deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti e per la tutela sanitaria (*art. 37*).

Il presente articolo è inderogabile.

24. Allenatori

Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che abbiano compiuto la maggiore età.

Il presente articolo è inderogabile.

25. Atleti

- a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione o Società sportiva affiliata UISP partecipante a manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione o Società sportiva, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla stagione corrente.
- c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o Società sportiva o per altra Associazione o Società sportiva partecipante ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti, regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici UISP preposti.

Il presente articolo è inderogabile.

26. Arbitri (art. 52)

Sono Arbitri coloro che:

- a) hanno sottoscritto l'apposita tessera;
- b) sono iscritti all'apposito Albo;
- c) hanno compiuto il 16° anno di età;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione;
- e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente.

Il presente articolo è inderogabile.

27. Assistenti ufficiali

Sono Assistenti ufficiali gli Arbitri designati a collaborare con il Direttore di gara.

Il presente articolo è inderogabile.

28. Osservatori

Sono Osservatori coloro che:

- a) hanno sottoscritto l'apposita tessera UISP;
- b) hanno compiuto la maggiore età;
- c) sono stati ufficialmente incaricati di svolgere l'incarico;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione.

Gli Osservatori svolgono le loro funzioni su delega del Responsabile del Settore arbitrale di concerto con il Responsabile del Settore attività, nell'ambito delle specifiche manifestazioni sportive. Verificano il regolare andamento delle gare, accertando eventuali casi d'illecito sportivo e/o di irregolarità del tesseramento e riferiscono sul comportamento delle Associazioni o Società Sportive, dirigenti e atleti. Visionano l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali valutandone le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali. Hanno compiti di supporto verso i Dirigenti e atleti delle Associazioni. Durante lo svolgimento delle loro funzioni gli Osservatori possono sostare in ogni parte del recinto di gioco; svolgono altri compiti a loro specificatamente affidati.

Redigono una relazione su quanto accertato in modo completo, veridico e leggibile, trasmettendo la relazione ai propri referenti e in presenza di episodi gravemente illeciti, inviano un supplemento della relazione anche al Settore disciplinare competente.

Gli Osservatori possono prendere visione dei seguenti documenti: il referto dell'Arbitro, gli elenchi delle Associazioni o Società Sportive, le tessere degli Atleti e dei Dirigenti, i documenti di riconoscimento.

Gli Osservatori sono tenuti all'assoluta riservatezza sulle valutazioni riguardanti l'operato dell'Arbitro e degli altri soggetti presenti alla gara e pertanto devono astenersi dall'esprimerle in presenza di Atleti, Dirigenti, Allenatori o pubblico e devono comunque evitare qualsiasi comportamento che possa risultare in contrasto con tale obbligo.

Il presente articolo è inderogabile.

29. Ufficiali di gara

Sono Ufficiali di gara gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali, e gli Osservatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

Il presente articolo è inderogabile.

TESSERAMENTO

30. Tesseramento degli Atleti

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività UISP SdA Calcio devono tesserarsi all'UISP - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 - rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale e territoriale.
- b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dal Settore di Attività Calcio Nazionale UISP.
- c) Nell'ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, per più di una Associazione aderente all'UISP, per lo stesso campionato, rassegna, torneo, manifestazione.
- d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività competitiva purché in manifestazioni (campionato, rassegna, torneo) diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non istituzionale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.

- e) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.).
- g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività istituzionale non può essere effettuata dopo la quart'ultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per le attività non istituzionali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

I commi contrassegnati dalle lettere a), b), c), d) sono inderogabili.

31. Tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori

Per il tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. In ogni caso è ammesso:

- a) il loro tesseramento anche se sono già tesserati per altre Organizzazioni sportive e hanno preso parte effettiva all'attività;
- b) il loro tesseramento in ogni momento della stagione sportiva.

Il presente articolo è inderogabile

32. Tesseramento degli Arbitri e degli Osservatori

Agli Arbitri e agli Osservatori è rilasciata la tessera UISP prevista per i Dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della UISP SdA Calcio.

Gli Arbitri e gli Osservatori non possono svolgere attività competitiva, tecnica, dirigenziale, presso Associazioni o Società sportive affiliate all'UISP partecipanti a manifestazioni calcistiche.

È consentito agli Arbitri e agli Osservatori, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Responsabile della UISP SdA Calcio competente, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti, Dirigenti e/o Allenatori purché queste non siano ancora iniziate: in tal caso gli Arbitri non possono dirigere le partite della stessa fase o girone ai quali la loro Associazione o Società sportiva partecipa (*art. 58*).

Il presente articolo è inderogabile, eccetto la facoltà prevista del 3° comma (le UISP SdA Calcio Territoriali hanno facoltà di derogare il presente comma solo al fine di prevedere una più ristretta partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori alle manifestazioni).

33. Tesseramento per le attività non ufficiali

Per l'attività non ufficiale può essere riconosciuto valido il tesseramento di altre Organizzazioni sportive, conformemente a quanto stabilito in specifiche convenzioni sottoscritte dalla UISP Nazionale.

Il presente articolo è inderogabile.

34. Scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione o Società Sportiva d'appartenenza da parte dei Tesserati durante la stagione sportiva

I Soci che svolgono attività UISP di competenza della UISP SdA Calcio possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione o Società Sportiva di appartenenza nei seguenti casi:

- recesso del Socio; (*può tesserarsi con altra squadra nei casi sotto elencati*)
- inattività, scioglimento, ritiro o esclusione dell'Associazione o Società Sportiva;
- cambio di residenza.

a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del Socio

Il Socio può recedere dal rapporto sportivo quando:

- I) non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione **sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7/8.**

Tale disposizione è inderogabile.

- II) abbia giocato partite o frazioni delle stesse, durante il primo terzo della prima fase della manifestazione (specificare la data ultima sulle Norme di partecipazione). **In tal caso il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione o Società sportiva d'appartenenza e può essere effettuato soltanto una volta durante il corso della stessa stagione sportiva.**

Il Tesserato deve quindi consegnare alla UISP SdA Calcio territorialmente competente la dichiarazione scritta di recesso, al fine di poter procedere con la regolarizzazione del Tesseramento presso l'Ufficio preposto.

b) Inattività, ritiro o esclusione dell'Associazione o Società Sportiva

Si intende per inattività la non iscrizione ad una manifestazione di carattere istituzionale. Non è inattività

la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa, così come non è inattività la mancata partecipazione a successive manifestazioni regionali o nazionali nella stagione sportiva.

In caso di inattività della Associazione o Società Sportiva, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.

Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione o Società Sportiva abbia comunicato il proprio ritiro da una manifestazione o sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento della UISP SdA Calcio, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione. Il ritiro di un'Associazione o Società Sportiva dalla manifestazione, deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale.

c) Scioglimento dell'Associazione o Società Sportiva

In caso di scioglimento dell'Associazione o Società Sportiva, quest'ultima deve comunicare alla UISP SdA Calcio territoriale di competenza l'avvenuto scioglimento e l'elenco dei nominativi dei suoi Soci.

A seguito del ricevimento di tale comunicazione, la UISP SdA Calcio deve ufficializzare sul proprio Comunicato ufficiale tale scioglimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale, i relativi Soci risolvono di diritto il loro rapporto sportivo con detta Associazione o Società sportiva.

d) Risoluzione del rapporto sportivo per cambio della Provincia di residenza del Tesserato

I Tesserati che abbiano cambiato la Provincia di residenza, rispetto a quanto risulta all'atto del tesseramento, possono ottenere la risoluzione del rapporto sportivo dall'Associazione o Società Sportiva di appartenenza.

Per ottenere la risoluzione del rapporto sportivo, il Tesserato deve presentare alla UISP SdA Calcio la documentazione attestante il cambio della Provincia di residenza.

Il Tesserato, nella stagione sportiva corrente, non potrà più tesserarsi ad Associazioni o Società Sportive partecipanti a manifestazioni promosse ed organizzate dalla UISP SdA Calcio territoriale presso cui ha ottenuto la risoluzione del rapporto sportivo.

Le previsioni di cui alle lettere b), c), d) sono inderogabili.

35. Congedo temporaneo dell'Arbitro

Ogni Arbitro in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Responsabile del Settore arbitrale territorialmente competente. Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.

Il presente articolo è inderogabile.

36. Scheda di attività

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla UISP per attività afferente la UISP SdA Calcio, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve regolarizzare la propria posizione di tesseramento, sottoscrivendo la Scheda di attività, rispettando le procedure e le forme previste per il tesseramento UISP.

Il presente articolo è inderogabile.

TUTELE

37. Tutela sanitaria

La partecipazione alle attività è consentita nel rispetto delle norme sulla Tutela Sanitaria approvate dal Consiglio Nazionale UISP.

Il presente articolo è inderogabile.

38. Tutela assicurativa

Al tesseramento e Affiliazione UISP è abbinata una polizza assicurativa automatica le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio tesseramento UISP all'atto dell'affiliazione stessa.

Le Associazioni e Società sportive e i Tesserati possono contrarre anche altre polizze assicurative.

Il presente articolo è inderogabile.

39. Denuncia-querela proposta da un Socio UISP nei confronti di altro Socio UISP

I Soci UISP che intendano proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Socio UISP per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione o Società sportiva devono, prima, aver espletato tutti i gradi della giustizia endo-associativa.

Il presente articolo è inderogabile.

39.1 Rapporti tra i vari livelli

Nella stesura dei Calendari i livelli inferiori devono tener conto della compatibilità/ concertazione con i calendari dei livelli superiori.

Nell'organizzazione delle Attività il livello superiore deve tener conto del rapporto con il livello inferiore competente per territorio. **Il presente articolo è inderogabile.**

39.2 Norme di partecipazione

Fermo restando il diritto di partecipazione alle attività sportive dei tesserati delle FSN/DSA tesserati Uisp, le norme di partecipazione devono prevedere indicazioni riguardo l'impiego degli stessi nel rispetto delle norme Coni e delle specifiche Convenzioni. **Il presente articolo è inderogabile.**

39.3 Partecipazione

E' consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le norme del Tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale Uisp, con le norme sulla tutela sanitaria e assicurative e dalle norme previste dalle specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale. **Il presente articolo è inderogabile.**

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

40. Attività

Le manifestazioni organizzate e riconosciute dall'Uisp sono inserite nel calendario ufficiale e nella specifica piattaforma web Uisp-coni a tutti i livelli e si suddividono in:

- a) Istituzionale;
- b) Non istituzionale

Quelle Istituzionali sono: Campionati, Coppe Nazionali, Rassegne Nazionali;

Quelle non Istituzionali sono: Tornei, Manifestazioni, Trofei, Memorial, Attività promozionali, etc.

Il presente articolo è inderogabile.

41. Campionati

Sono classificati Campionati Nazionali le manifestazioni sportive di ambito competitivo, articolate in più fasi e che prevedono l'accesso alle 2^a e 3^a fasi e sono valide per l'assegnazione dei titoli di Campione UISP a tutti i livelli (FASE 1 valida anche per l'assegnazione del titolo di Campione Territoriale UISP, FASE 2 valida anche per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale UISP, FASE 3 valida per l'assegnazione del titolo di Campione Nazionale UISP).

Per ciascuna Fase accedono ad ogni Girone Territoriale/Regionale di qualificazione le squadre indicate nelle Norme di partecipazione, emesse dal rispettivo livello, che possono prevedere nella Fase Territoriale/Regionale la suddivisione delle stesse in più gironi. I Campionati possono altresì prevedere più categorie amatoriali di merito. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

A livello Regionale e Territoriale possono essere organizzati altri Campionati non validi per l'assegnazione dei rispettivi titoli di Campione UISP.

Il presente articolo è inderogabile.

42. Coppe

Sono classificate Coppe le manifestazioni sportive di ambito competitivo, che possono articolarsi in più fasi e prevedere l'accesso a eventuali fasi Finali regionali/nazionali.

Le Coppe possono essere di livello nazionale, regionale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione che possono prevedere giorni di qualificazione. Le Coppe possono essere strutturati in uno o più gironi.

Il presente articolo è inderogabile.

43. Rassegne

Sono classificate Rassegne le manifestazioni, nazionali, regionali e territoriali, alle quali partecipano Associazioni o Società Sportive indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione. Le Rassegne possono essere anche ad invito.

Il presente articolo è inderogabile.

44. Tornei

Sono definiti Tornei le manifestazioni sportive di ambito competitivo o non competitivo e che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali, regionali.

I Tornei possono essere di livello regionale e territoriale. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

Il presente articolo è inderogabile.

45. Autorizzazioni allo svolgimento di Manifestazioni

Tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere indicate nelle norme di partecipazione.

Il presente articolo è inderogabile.

46. Caratteristiche dei Campionati, Rassegne, Tornei, manifestazioni,

Le caratteristiche dei Campionati, Rassegne, Tornei, manifestazioni Nazionali, ai vari livelli, sono le seguenti:

1. Le Attività Nazionali UISP SdA Calcio si disputano in tre fasi:

1^ FASE - Gironi di qualificazione alla 2^ Fase (livello Territoriale, organizzazione SdA Calcio Comitati Territoriali);

2^ FASE - Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale (livello Regionale, organizzazione SdA Calcio Comitati Regionali);

3^ FASE - Finali (livello Nazionale)

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

2.1 - 1^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 2^ FASE – (Contiguità Territoriale)

Nella 1^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte saranno divise in Gironi Territoriali di qualificazione omogenei per contiguità geografica, che assumono la denominazione del Territorio (es. Campionato Nazionale UISP Calcio 2022-2023 – Girone Roma). Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla 2^ Fase si affronteranno tra di loro preferibilmente in gare di "andata e ritorno". La classifica finale di ciascun Girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N. L'organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio Territoriali competenti per territorio. I S.d.A. Calcio Regionali competenti hanno il compito di stabilire, in proporzione al numero di squadre partecipanti e sulla base della classifica finale di ciascun Girone Territoriale, il numero di Associazioni e Società sportive che accedono alla 2^ Fase. Per garantire l'amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tecnico/competitivo degli atleti che compongono le stesse. Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3. Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.).

Al fine di salvaguardare la storicità dei Campionati Territoriali alla denominazione sopraindicata può essere aggiunta altra breve denominazione (es. Campionato Nazionale UISP Calcio 2022-2023 – Girone Roma – 25^ Campionato Capitolino).

2.2 - 2^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 3^ FASE FINALE

Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale omogenei per contiguità geografica (Regionale). Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla 3^ Fase Finale, si affronteranno tra di loro preferibilmente in gare di "andata e ritorno". La classifica finale di ciascun Girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.. L'organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio Regionali. Il S.d.A. Calcio Nazionale ha il compito di stabilire, in proporzione al numero di squadre partecipanti e sulla base della classifica finale di ciascun Girone Regionale, il numero di Associazioni e Società sportive che accedono alla 3^ Fase Finale. Per garantire l'amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tecnico/competitivo degli atleti che compongono le stesse. Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3. Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.).

2.3 - 3^ FASE – FINALE

Le Associazioni e Società sportive vincenti i gironi relativi alla 1^ Fase e/o 2^ Fase, acquisiscono in ogni caso

il diritto a partecipare alla 3^a Fase – “Finale”.

La 3^a Fase Finale si articolerà in gironi, con calendari che verranno definiti in base al numero di squadre.

Il presente articolo è inderogabile.

47. Dichiarazione sulla conformità del tesseramento con le Norme di partecipazione alle Finali nazionali

I Presidenti delle Associazioni o Società Sportive partecipanti alle Finali nazionali devono, unitamente alla documentazione richiesta dalle Norme di partecipazione, presentare alla Segreteria della UISP SdA Calcio nazionale una dichiarazione attestante che i loro Tesserati siano in regola con le Norme di partecipazione; tale dichiarazione deve essere sottoscritta - per conferma - dai Responsabili UISP SdA Calcio territoriali di competenza.

Il presente articolo è inderogabile.

48. Effetti della mendace dichiarazione

La mendacità della dichiarazione prevista dall'articolo precedente sarà sanzionata a titolo disciplinare nei confronti del Presidente dell'Associazione o Società sportiva ai sensi dell'articolo 241, a titolo amministrativo nei confronti degli altri soggetti come previsto dagli articoli 84, 85 e 86.

Il presente articolo è inderogabile.

CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

49. Formazione della classifica dei gironi “all’italiana”

La formazione della classifica nei gironi “all’italiana” è stabilita a punti, con l’attribuzione di:

- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) minori penalità in Coppa disciplina;
- c) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio, dovrà procedersi alla compilazione della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) minori penalità in Coppa disciplina;
- 3) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 4) migliore differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

In caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara/e di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Per i Campionati nazionali o regionali può essere prevista la formazione della classifica secondo le seguenti modalità:

- tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- due punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- un punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

La formazione della classifica di gironi in manifestazioni che prevedono lo svolgimento di gare con la cosiddetta formula del “triangolare” deve essere espressamente disciplinata dalle relative Norme di partecipazione.

Le UISP SdA Calcio possono prevedere nell’attività non agonistica, criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica.

50. Coppa disciplina

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi

a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

Sanzioni a carico delle Associazioni	punti
ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione, per ogni € 5,00:	1
assenza a riunioni obbligatorie:	10
perdita della gara:	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica:	30
Sanzioni carico dei Tesserati	punti
ammonizione:	1
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse):	3
squalifica per ogni mese o frazione:	10

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare disputate.

51. Gare a eliminazione diretta

- Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara sia in parità, per determinare la squadra vincitrice l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio UISP.
- Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio UISP.
- Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.

Il presente articolo è inderogabile.

DIREZIONE DELLE GARE

52. Arbitro

Le gare organizzate dalla UISP SdA Calcio devono essere dirette da uno o due Arbitro/i designato/i.

Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:

- presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per l'esecuzione delle formalità previste prima dell'inizio della gara;
- dirigere le gare in base alla Normativa generale e al Regolamento del gioco del calcio UISP;
- redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- di mantenere il segreto sul contenuto del referto.

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- casacca, pantaloncini e calzettoni di colore differente da quello delle maglie delle due squadre;
- scarpe da calcio;
- distintivo UISP;
- taccuino con cartellini rosso e giallo;
- orologio con cronometro;
- fischietto.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'articolo 245.

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'Arbitro è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 254.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

53. Assenza dell'Arbitro designato

- Se all'orario ufficiale di inizio della gara l'Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara o per un periodo diverso previsto dalle Norme di partecipazione.
- Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e uno dei due non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo.
- Qualora sia designata una terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi gli Assistenti ufficiali, la direzione della gara sarà assunta da uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro Tesserato per svolgere la funzione di Assistente di parte.
- Nel caso l'assenza dell'Arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto a) del presente articolo, le due

Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro della UISP SdA Calcio o di altro Ente convenzionato eventualmente presente sul campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad Arbitri che non appartengano alla UISP SdA Calcio o ad altro Ente convenzionato a livello nazionale, pena la nullità della stessa partita.

- e) Qualora le Norme di partecipazione prevedano la dotazione di un telefono di emergenza (il cui numero deve essere indicato nelle Norme stesse), se l'Arbitro non sia presente sul campo di gioco quindici minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un Dirigente della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un Dirigente dell'altra squadra, al Designatore del Settore arbitrale che si adopererà per inviare sul campo un altro Direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione o Società sportiva prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.
- f) L'Associazione o Società sportiva che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro nel rispetto delle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.

54. Assistenti ufficiali

All'Arbitro possono essere affiancati due Assistenti ufficiali.

Gli Assistenti ufficiali hanno il compito di:

- a) collaborare con l'Arbitro nella direzione della gara;
- b) redigere il referto - ove richiesto - in modo completo, veridico e leggibile.

La tenuta di gara degli Assistenti ufficiali deve essere uguale a quella dell'Arbitro.

55. Assistenti di parte

Nel calcio a 11, qualora non sia prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Socio. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione o Società sportiva, inderogabilmente iscritto nella lista gara.

L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di parte Soci squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

Qualora l'Assistente di parte sia espulso durante la gara, deve inderogabilmente essere sostituito da un altro Socio della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Soci in panchina, l'Assistente espulso deve, sempre inderogabilmente, essere sostituito da un giocatore in campo.

56. Designatore arbitrale

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Responsabile del Settore arbitrale.

Nella scelta degli Arbitri incaricati di dirigere le fasi nazionali si deve tenere conto delle indicazioni dei Responsabili dei Settori arbitrali delle UISP SdA Calcio regionali.

57. Direzione di gare non rientranti nell'attività dell'UISP

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla UISP SdA Calcio deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore arbitrale della UISP SdA Calcio di competenza, pena le sanzioni previste dall'articolo 249.

Il presente articolo è inderogabile.

58. Facoltà dell'Ufficiale di gara di partecipare alle gare come Atleta o Dirigente o Allenatore e obblighi conseguenti (art. 32)

Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente o Allenatore deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore arbitrale, prima dell'inizio della Manifestazione alla quale intende prendere parte.

Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nella sua veste di Atleta o Dirigente o Allenatore è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

Il presente articolo è inderogabile.

CAMPO E TERRENO DI GIOCO

59. Caratteristiche dell'impianto sportivo

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio UISP. In particolare devono:

- a) rispettare le leggi previste in materia di impiantistica sportiva;
- b) essere dotati di spogliatoi e con servizi igienici per le due squadre e per l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali;
- c) non presentare all'interno del campo di gioco ostacoli pregiudizievoli per l'incolumità delle persone.

60. Impraticabilità del terreno di gioco

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara.
- b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) La UISP SdA Calcio ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

COMUNICAZIONI

61. Norme di partecipazione

Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni.

- a) Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni. Le stesse devono essere elaborate da un gruppo di lavoro che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.
- b) La UISP SdA Calcio deve pubblicare le Norme di partecipazione sul proprio Comunicato ufficiale. Per l'attività Istituzionale dell'ambito competitivo, le UISP SdA Calcio sotto indicate devono emanare le Norme di partecipazione nei termini di seguito indicati:
 - I) UISP SdA Calcio nazionale non oltre il 31 maggio dell'anno precedente;
 - II) UISP SdA Calcio regionali non oltre il 30 giugno dell'anno precedente;
 - III) UISP SdA Calcio territoriali non oltre il 31 luglio dell'anno precedente.

I termini sopra indicati possono essere derogati/posticipati solo in presenza di particolari e giustificati motivi, previa autorizzazione della UISP SdA Calcio di livello superiore.

- c) Le Norme di partecipazione devono essere approvate dalla UISP SdA Calcio di livello superiore –prima della loro pubblicazione- e devono contenere le informazioni di seguito indicate:
 - 1) la tipologia dell'attività (ufficiale o non ufficiale); la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 o a 7/8 ecc.); l'ambito (agonistico o non agonistico); la categoria (maschile o femminile o giovanile) e il livello; con riserva di definire l'articolazione della manifestazione;
 - 2) le eventuali deroghe alla presente Normativa generale, indicando anche l'articolo derogato;
 - 3) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
 - 4) l'indirizzo presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
 - 5) qualsiasi altra informazione la UISP SdA Calcio ritenga opportuno pubblicare.
- 6) La non concomitanza della data di finali con quelle del livello superiore, pena la non assegnazione del titolo di riferimento.**

Il presente articolo è inderogabile, salvo la facoltà prevista nella seconda parte del punto b).

62. Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni UISP SdA Calcio.

Il Comunicato Ufficiale deve essere unico per tutte le discipline di competenza della UISP SdA Calcio.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni o Società Sportive partecipanti all'attività, tramite:

- il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria competente o in altre sedi indicate nelle Norme di partecipazione;
- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale UISP SdA Calcio del rispettivo livello;
- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Associazioni o Società Sportive (e-mail, fax, altro), da parte

della UISP SdA Calcio, nel caso ne sia fatta esplicita richiesta.
Le UISP SdA Calcio possono inviare il Comunicato ufficiale agli Organi di stampa.
I Comunicati ufficiali si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (*art. 61/c3*).
Il presente articolo è inderogabile.

63. Calendario delle gare

- a) Le UISP SdA Calcio devono emanare l'intero calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, le UISP SdA Calcio hanno l'obbligo di comunicare alle Associazioni o Società Sportive il calendario di ciascuna giornata di gara con un preavviso di almeno sette giorni.

64. Comunicazione di variazioni operative

- a) Ogni Settore di Attività calcio UISP SdA Calcio UISP può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

Il presente articolo è inderogabile.

65. Regolamento del gioco del Calcio UISP

- a) Sono adottate tassativamente le Regole del gioco del calcio a 11, a 7 e a 5 emanate dalla UISP SdA Calcio.
- b) Entro il 31 maggio di ciascun anno, la UISP SdA Calcio nazionale deve comunicare - tramite la pubblicazione sul Comunicato ufficiale - quali Regolamenti tecnici saranno applicati nella stagione sportiva successiva.
- c) Le UISP SdA Calcio territoriali possono adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difforni da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività non ufficiale e per le categorie giovanili, previa autorizzazione della UISP SdA Calcio regionale competente, sentito il parere della UISP SdA Calcio nazionale.

Il presente articolo è inderogabile.

GARE

66. Tempi di gara

I tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

Ambito competitivo

Categoria maschile o femminile:

disciplina	tempi	minuti per tempo
calcio a 11	2	40
calcio a 7/8	2	30
calcio a 5	2	25

Ambito non competitivo

Categoria giovanile:

livello	tempi	minuti per tempo	minuti per tempo nel calcio a 5 e a 7/8
Piccoli amici, Primi calci	2/3	15/10	15/10
meno di 10 anni	2/3	15/10	15/10
dai 10 ai 12 anni	2/3	15/10	15/10
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

I tempi e i minuti per tempo, stabiliti dalla Circolare del calcio Giovanile per ogni stagione sportiva, dovranno

essere riportati sulle Norme di partecipazione

Categoria maschile o femminile:

disciplina	tempi	minuti per tempo
calcio a 11	2	35
calcio a 7/8	2	30
calcio a 5	2	25
over 35/40	2	35

Le UISP SdA Calcio possono ridurre, per ogni ambito, i tempi di gara sopra previsti, purché ciò sia indicato nelle Norme di partecipazione.

67. Anticipi e posticipi delle gare

- a) Le UISP SdA Calcio competenti possono stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni o Società Sportive prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata comunicazione scritta con atto ricettizio all'avversaria e alla UISP SdA Calcio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni o Società Sportive prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla UISP SdA Calcio competente. Tale richiesta deve pervenire alla UISP SdA Calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
- d) La UISP SdA Calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
- e) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
- f) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dalle UISP SdA Calcio.

I commi a), d), e), f) sono inderogabili.

68. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni o Società Sportive hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione o Società Sportive che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-5 per gli incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L'Associazione o Società Sportive che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (*artt. 196 o 197*).
- c) L'Associazione o Società Sportive che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa (*artt. 196 o 197*); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione o Società Sportive è considerata rinunciataria alle gare che non disputa (per giornate mancanti si intendono quelle del calendario ufficiale).
- d) Il numero di tre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite (manifestazione con 9/10 squadre). Se il numero delle gare è inferiore a nove l'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia.
- e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione o Società sportiva comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (*artt. 196 o 197*).
- f) Qualora un'Associazione o Società Sportive si ritiri da una manifestazione (art. 198) o ne sia esclusa, prima del completamento del girone di andata tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione o Società sportiva.
Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga successivamente a tale completamento, ai fini della classifica rimangono validi i risultati conseguiti nel girone di andata, mentre saranno annullati solamente quelli conseguiti nel girone di ritorno. Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della fase di una manifestazione, l'Associazione o Società Sportive è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa.
Nel caso di ritiro o esclusione con annullamento dei risultati ai fini della classifica, l'annullamento si applica anche per le reti segnate e subite dalle squadre interessate, ai fini della differenza reti.

Il presente articolo è inderogabile.

69. Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

- a) Qualora una gara non potesse disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (*art. 96*) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatricie.
- b) L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla UISP SdA Calcio competente entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax, o posta elettronica.
- c) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla UISP SdA Calcio competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

Il presente articolo è inderogabile.

70. Recupero delle gare

- a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni o Società Sportive interessate. Tale accordo - sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre - deve pervenire alla UISP SdA Calcio competente almeno 48 ore prima della disputa della partita.
- b) Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fissata in calendario.
- c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, UISP SdA Calcio competente può determinare d'ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione o Società sportiva prima nominata).
- d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve darne comunicazione scritta con atto ricettizio alla UISP SdA Calcio competente e alla squadra avversaria la data del recupero: in tal caso la squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata, purché tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni prima della gara stessa.
- e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni o Società Sportive interessate alla presenza dell'Arbitro e deve essere trasmessa, assieme al referto di gara, alla UISP SdA Calcio competente. Il recupero deve effettuarsi prima dell'inizio del turno successivo.
- f) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la UISP SdA Calcio competente, che, insindacabilmente, reperisce un terreno di gioco su cui disputare l'incontro. La UISP SdA Calcio deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, ad ambedue le Associazioni o Società Sportive. Le spese sono a carico dell'Associazione o Società Sportiva prima nominata.
- g) Le Associazioni o Società Sportive inadempienti alle disposizioni di cui alla lettera b) sono ritenute rinunciatricie alla gara solo su ricorso di parte; quelle inadempienti ai punti c), d), e), f) anche d'ufficio.

Il comma a) è inderogabile.

71. Legittimazione a partecipare alle gare

- a) Il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP e del presente Regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare.
- b) Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dall'articolo 242, conseguentemente l'Associazione o Società Sportiva e il Socio subiscono le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235.

Per le fasi regionali e nazionali è obbligatoria l'esibizione della tessera secondo le modalità indicate all'art. 73 lett. a.

72. Soci ammessi all'interno del recinto di gioco

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

- a) Giocatori (titolari e riserve) **18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7/8, 12 per il calcio a 5** compreso Calcio Camminato;
- b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;
- c) Assistente di parte, se previsto;
- d) Medico sociale, che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) Massaggiatore, che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

Il comma b) è inderogabile.

73. Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) il tabulato/lista gara (estraibile dal "Tesseramento Web" disponibile nell'Area Riservata <https://areariservata2.uisp.it/>) o le tessere attraverso la APPUISP oppure, in casi eccezionali e limitati, le tessere cartacee delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- b) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- c) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara.

Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti [la carta d'identità, la patente, il passaporto, il permesso di soggiorno, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il tabulato/lista gara (estratto dal "Tesseramento Web" disponibile nell'Area Riservata <https://areariservata2.uisp.it/>) oppure, in casi eccezionali e limitati, le tessere cartacee con foto vidimata dalla UISP SdA Calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale)]; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.

Una squadra non può iniziare o proseguire la partita con un numero di giocatori inferiore a **7 per il calcio a 11 – 5 per il calcio a 7/8 – 3 per il calcio a 5** compreso Calcio Camminato. In caso contrario la squadra sarà sanzionata in base all'*art. 195*.

Il presente articolo è inderogabile eccetto la facoltà prevista dal IV comma.

74. Lista gara

La lista gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera UISP e il tipo e numero del documento d'identità di ogni Socio;
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano.

Una copia di detto elenco, prima dell'inizio della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

75. Tempi d'attesa

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro è fissato nella durata di un tempo di gara o quello inferiore previsto dalle Norme di partecipazione.
- c) Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti (*art. 196*).
- d) La UISP SdA Calcio competente- purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione - può consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
- e) In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le UISP SdA Calcio – per propri motivi organizzativi – possono ulteriormente modificare i tempi di attesa, purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato.
- f) In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste, accertata, se del caso, la disponibilità dell'impianto sportivo, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è

fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni o Società Sportive interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

76. Obblighi dei Soci e Associazioni o Società sportive per il regolare svolgimento delle gare

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Nel calcio a 11 i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con una **"T"** (Titolare) sulla lista gara. mentre i nominativi dei calciatori di riserva devono essere contrassegnati con una **"R"** (Riserva).L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione o Società Sportiva prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all'Associazione o Società Sportiva ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- f) La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 191.
- g) Le squadre devono mettere a disposizione dell'Arbitro due palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.
- h) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), g), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 195.

77. Obblighi dei Soci e delle Associazioni o Società Sportive a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

- a) Le Associazioni o Società Sportive devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 211 e 231. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (*art. 231 + 115/a + 116*).
- b) Le Associazioni o Società sportive prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (*artt. 211 e 231+ 115/a + 116*). Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.
- c) Le Associazioni o Società Sportive prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 211 e 231.

Le Associazioni o Società sportive devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta:

- degli Ufficiali di gara;
- della UISP SdA Calcio di competenza;
- dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo.

Il presente articolo è inderogabile.

78. Sostituzione dei giocatori

- a) Le Associazioni o Società Sportive, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11. Per il calcio a 7/8 o a 5 le sostituzioni sono in numero illimitato.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7 per tutte le discipline.
- d) Eventuali **giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento** della partita, previa identificazione e assenso dell'Arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- e) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo

(se previsto, con l'esposizione dell'apposito cartello), all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Esclusivamente **nel calcio a 5 le sostituzioni possono avvenire quando il pallone è in gioco o non in gioco. Solo la sostituzione del portiere deve avvenire durante una interruzione del gioco.**

- f) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.
- g) I giocatori espulsi dal campo, nella disciplina del calcio a 11, non possono essere sostituiti. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'Arbitro. I calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'arbitro, che vengano inibiti prima che la gara abbia inizio, o vengano espulsi durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti. Le sostituzioni dei calciatori inibiti da parte dell'Arbitro o impediti per altri motivi, prima dell'inizio della gara, non precludono quelle previste alla lettera a).

Le disposizioni del presente comma sono inderogabili.

- h) Ferma restando la facoltà di sostituire o cambiare di ruolo, temporaneamente o definitivamente, il portiere con un altro calciatore già partecipante al gioco, le Associazioni o Società Sportive possono inoltre effettuare le sostituzioni previste dal comma a). Dette sostituzioni devono avvenire entro il limite dei tempi regolamentari.

Tuttavia, **se un portiere si infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore** a fine gara per determinare una vincente, **al punto che non è più in evidente condizione di continuare**, qualora la squadra non abbia usufruito di tutte le sostituzioni concesse, può provvedere liberamente alla **sua** sostituzione con un calciatore di riserva ancora non utilizzato, purché trascritto sulle distinte prima dell'inizio della gara.

- i) Dopo l'inizio della gara, nessuna variazione può essere apportata alle liste nella parte riguardante i calciatori **già inseriti in elenco**.

79. Facoltà dell'Arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa *pro forma*, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati l'Associazione o Società Sportiva responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 203.

Nel caso si tratti di gara ad eliminazione diretta l'Associazione o Società Sportiva interessata viene esclusa dalla manifestazione ed è sanzionata ai sensi dell'art. 203 punti a) e c).

Il presente articolo è inderogabile.

80. Sosta tra una gara e quella successiva

Gli Atleti non possono giocare più di una partita dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 199 e 233.

La UISP SdA Calcio può derogare eccezionalmente al disposto del presente articolo e comunque solo per manifestazioni di breve durata.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

81. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono:

- **inibizione a ricoprire cariche dirigenziali**, disposta nei confronti dei singoli Soci;
- **revoca del titolo sportivo** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **esclusione dalla manifestazione** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **non accettazione dell'iscrizione a manifestazione/i** sportiva/e, disposta nei confronti delle Associazioni;

82. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un Socio, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della UISP SdA Calcio, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per la durata della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dalla Giunta UISP Nazionale su proposta del Responsabile UISP SdA Calcio dello stesso livello cui appartiene il Giudice che ha disposto il provvedimento disciplinare e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.

83. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mancata comunicazione del Responsabile della UISP SdA Calcio regionale

Il Responsabile della UISP SdA Calcio regionale che non informa le proprie associazioni sulle Norme di partecipazione all'attività della UISP SdA Calcio Nazionale subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali. La sanzione amministrativa è erogata dalla Giunta UISP Nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e regionale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

84. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mendace dichiarazione resa dal Responsabile della UISP SdA Calcio territoriale

Il Responsabile della UISP SdA Calcio territoriale che rende una mendace dichiarazione sulla legittimità della partecipazione dei suoi Tesserati alle Finali nazionali subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali e regionali. La sanzione amministrativa è erogata dalla Giunta UISP Nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e, territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

85. Revoca del titolo sportivo e non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali conseguente a provvedimento disciplinare disposto ai sensi degli articoli 241 e 242

Qualora sia resa una mendace dichiarazione in merito alla legittimità della partecipazione di un Socio alle Finali nazionali, la Giunta Nazionale UISP - preso atto del provvedimento disciplinare che ha definitivamente disposto in merito - deve disporre nei confronti delle Associazioni responsabili la sanzione amministrativa della revoca dell'eventuale titolo sportivo e della non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali per un periodo da 1 a 2 anni.

La sanzione amministrativa deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale, regionale e territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

86. Non accettazione dell'iscrizione a Finali nazionali e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguenti alla mancata pubblicazione di provvedimenti disciplinari e amministrativi

Qualora una UISP SdA Calcio non pubblichi sul proprio Comunicato ufficiale un provvedimento disciplinare o amministrativo nonostante ciò sia disposto dalla Normativa generale o da un atto della UISP SdA Calcio di livello superiore, la Giunta del rispettivo livello, deve disporre la sanzione dell'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali al suo livello di competenza nei confronti del Responsabile della UISP SdA Calcio inadempiente per un periodo da stabilirsi.

Se la violazione dell'obbligo di pubblicazione perdurasse per oltre un mese, la UISP SdA Calcio che ha

disposto la predetta inibizione ne deve dare comunicazione al Responsabile della UISP SdA Calcio Nazionale calcio il quale può decidere la non accettazione alle fasi finali nazionali di tutte le Associazioni affiliate alla UISP SdA Calcio inadempiente.

In ogni caso le predette sanzioni amministrative devono ritenersi revocate di diritto trascorso un mese dal giorno della tardiva pubblicazione.

87. Non accettazione dell'iscrizione a manifestazioni, esclusione dalla manifestazione e per gravi comportamenti

Il Responsabile della UISP SdA Calcio, previa approvazione da parte del gruppo di lavoro della UISP SdA Calcio medesima può disporre le seguenti sanzioni amministrative a carico delle **Associazioni** che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della UISP SdA Calcio o per inadempimenti amministrativi (*art. 19*) o economici:

- I) non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione;**
- II) esclusione dalla manifestazione.**

Il periodo dell'inibizione non può essere superiore a 2 anni e inferiore a 6 mesi.

88. Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il Responsabile della UISP SdA Calcio, previa approvazione da parte del gruppo di lavoro della UISP SdA Calcio medesima deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo raccomandato e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive.

La relativa decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo raccomandato.

89. Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al Responsabile della UISP SdA Calcio, di livello superiore il quale lo inoltrerà alla Giunta del proprio livello.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione dovrà essere resa nota entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso e potrà essere ulteriormente impugnata, se del caso, fino al livello nazionale.

L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni amministrative erogate dalla UISP SdA Nazionale Calcio non sono impugnabili in alcuna sede.

DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

90. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Quanto contenuto nel Regolamento di disciplina non può essere derogato, se non nei limiti e nei casi previsti dal medesimo Regolamento.

Le UISP SdA Calcio devono espressamente prevedere, nelle Norme di partecipazione, le deroghe al presente Regolamento e ciò a pena di nullità.

Le deroghe possono essere emesse nel rispetto della Carta dei Principi e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte da chi vi ha interesse al giudizio di legittimità operato dalla sola Commissione disciplinare di Terzo Grado (*art. 175*).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla UISP SdA Calcio che le ha deliberate, a pena di nullità.

91. Doveri e obblighi regolamentari

- a) Le Associazioni o Società Sportive affiliate e i Soci hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
- b) Alle Associazioni o Società Sportive e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla

gravità dell'illecito o dell'inadempimento.

- c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (*art. 95*).

92. Responsabilità disciplinari delle Associazioni o Società sportive

Le Associazioni o Società Sportive rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore (*art. 96*).

93. Responsabilità disciplinari del Socio

Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla UISP SdA Calcio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

94. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa

Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente. Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (*art. 96*).

95. Definizione di colpa

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

96. Definizione di causa di forza maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

97. Definizione di partecipazione alla gara, di gioco fermo e di situazione estranea al gioco

Si intende partecipazione alla gara il prendere parte a gare come giocatore, anche per un solo secondo nel calcio a 11, salvo quanto disposto dall'art. 30 b), o essere stato in lista gara nel calcio a 7/8 e nel calcio a 5 (o comunque essere stato in lista gara in manifestazioni che prevedano sostituzioni illimitate).

Si intende gioco fermo la fase della gara in cui il pallone non è in gioco (*Regola del gioco del calcio*).

Si intende situazione estranea al gioco quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici, Procuratori arbitrali e Ufficiali di gara.

TIPI DI ILLECITI

98. Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dalle UISP SdA Calcio competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate. L'elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo; l'individuazione di illeciti non contenuti nel richiamato elenco deve comportare una violazione della Carta dei Principi.

99. Nuova fattispecie individuata dalle UISP SdA Calcio territoriali o regionali

In applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le UISP SdA Calcio territoriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle elencate nella successiva Sezione del presente Regolamento, purché la previsione o l'esclusione non sia in violazione della Carta dei Principi. Avverso tali violazioni è sempre ammesso il ricorso ai sensi degli articoli 90 e 175.

100. Sanzione da prevedere per la nuova fattispecie

Nel caso regolato dal precedente articolo la sanzione da prevedere deve essere scelta secondo i criteri di cui all'articolo 120.

ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

101. Violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel presente Regolamento.

102. Protesta e/o comportamento irrispettoso

Costituisce protesta e/o comportamento irrispettoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (*artt. 212 e 218*).

103. Offesa, ingiuria e sputo

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (*artt. 213, 219*); **ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi** (*art.220*).

104. Discriminazioni

Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere. (*artt. 214 e 221*).

105. Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (*artt. 214 e 222 e 223*).

106. Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (*artt. 224 e 225*).

107. Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (*artt. 215, 226, 227, 228 e 229*).

108. Istigazione

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito.

Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

109. Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni o Società sportive e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione; (*artt. 204 e 237*)
- b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva. (*artt. 204 e 237*)

110. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le Associazioni o Società Sportive e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla UISP SdA Calcio competente, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 205 e 239, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI

111. Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o Società Sportive o da Tesserati e/o a essi attribuibili (*art. 134*).

112. Tipicità della sanzione

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel presente Regolamento. Ogni sanzione elencata nel Regolamento prevede un minimo e un massimo di pena.

113. Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

114. Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 118.

115. Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **Capitano, Dirigente, Assistente di parte**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni** alla **salute** altrui;
- d) aver tenuto **comportamenti gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto alla **Carta dei Principi**, quali, per esempio, motivi razzistici, discriminatori, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

116. Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara** od **Procuratore arbitrale** od un **Dirigente UISP** o di un **Giudice**. Tale aggravante non si applica nel caso previsto dagli articoli 212 e 218.

117. Criteri di applicazione della sanzione

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi.

Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (*art. 113*) o rispettivamente di aggravanti (*artt. 115 e 116*).

118. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

- a) L'applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l'aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.

- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'articolo 117.
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

119. Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 116)

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 116 la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente, salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 113/b, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (*art. 113, ultimo comma*).

120. Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dagli articoli 98, 99 e 100.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei Tesserati sia delle Associazioni o Società Sportive devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

DEFINIZIONI DELLE SANZIONI

121. Ammonizione

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'Arbitro al Socio e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'Organo disciplinare.

122. Censura

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti dell'Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.

123. Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o Società sportive o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla UISP SdA Calcio organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

Le UISP SdA Calcio hanno facoltà di deroga nei limiti previsti dall'articolo 187.

124. Confisca della cauzione

La confisca della cauzione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o Società sportive nei soli casi previsti dal Regolamento Disciplinare. Consiste nell'incameramento coattivo della cauzione.

125. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori

nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

126. Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 1 giornata a un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

127. Interdizione dall'attività

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara, su segnalazione del Procuratore arbitrale. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo della interdizione il Socio è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

128. Esclusione dalla direzione di Finali organizzate dalla UISP SdA Calcio

L'esclusione dalla direzione di Finali di manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare, su segnalazione del Procuratore arbitrale, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli Ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.

129. Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della UISP SdA Calcio possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si siano verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni o Società sportiva coinvolte o direttamente a queste ultime.

Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto **errore tecnico**, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati, da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 179.

130. Perdita della gara

a) Gli Organi disciplinari della UISP SdA Calcio possono disporre la perdita della partita con il risultato di:

- **calcio a 11:** **0 – 3**
- **calcio a 7/8:** **0 – 4**
- **calcio a 5:** **0 – 5**

con il miglior risultato conseguito al termine della gara, ovvero al momento dell'eventuale interruzione, qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai Tesserati delle Associazioni o Società Sportive responsabili.

- b) La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle Associazioni o Società sportive che fanno partecipare alla stessa calciatori squalificati, irregolarmente tesserati, non in regola con le norme di partecipazione, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla gara, nonché utilizzano quali Assistenti di parte soggetti squalificati o non legittimati a ricoprire tale funzione.
- c) Nel caso previsto al precedente punto b), viene inflitta la perdita della partita per tutte quelle gare cui hanno partecipato nel corso della manifestazione in posizione di illegittimità. Nel caso di manifestazioni con diverse fasi di svolgimento, il provvedimento della perdita della gara non può essere applicato retroattivamente nelle gare della fase ormai definita ed omologata, ma verrà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento.
- d) La violazione delle disposizioni che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a quanto previsto dall'art. 75, comporta la perdita della partita e la penalizzazione di un punto in classifica.
- e) La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni o Società sportive interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro Tesserati.
- f) Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.

131. Penalizzazione di uno o più punti in classifica

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'Organo disciplinare nei confronti delle

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti

Associazioni o Società Sportive(e/o i propri tesserati) i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva (*art. 135/h*). Nei casi in cui è disposta la perdita della gara e la penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione o Società Sportive e/o i Tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

132. Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o Società Sportive i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie del presente Regolamento.

133. Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o Società Sportive. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

EFFICACIA DELLE SANZIONI

134. Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

135. Esecuzione delle sanzioni

- a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.
Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. **È facoltà delle UISP SdA Calcio di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 61/b e 62).**
Le comunicazioni scritte (fax o e-mail) della UISP SdA Calcio hanno efficacia immediata.
- b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. **È facoltà delle UISP SdA Calcio prevedere un diverso limite di ammonizioni, solo in misura inferiore (es. tornei e manifestazioni di breve durata), purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.**
- c) Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi della "Definizione delle sanzioni" prevista nel presente Regolamento: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.
I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di gare successivamente sospese, o terminate e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.
- d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio, anche con diverse Associazioni, o Società Sportive colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata.
La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.
- e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.
Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.
- f) La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara ai sensi dell'art. 216), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui

al punto successivo.

- g) La UISP SdA Calcio ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- j) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

136. Sospensione della decorrenza delle sanzioni

La UISP SdA Calcio competenti possono stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e deve essere pubblicata sulle Norme di partecipazione (*artt. 61/b e 62*).
L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.

137. Estinzione delle sanzioni

- a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
- b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.

AMBITI D'OPERATIVITÀ DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

138. Giurisdizione degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della UISP SdA Calcio hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva. Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi (Associazioni o Società Sportive) o individuali, le sanzioni previste dalla "Definizione delle sanzioni" prevista nel presente Regolamento. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione. Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi Statutari della UISP e ai Settori della UISP SdA Calcio.

139. Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- a) Giudice/commissione disciplinare primo grado (Territoriale, Regionale e Nazionale).
- b) Commissione disciplinare secondo grado (Regionale e Nazionale).
- c) Commissione disciplinare terzo grado (Nazionale).
- d) Procuratore arbitrale.

140. Competenza funzionale degli Organi disciplinari

Il Giudice/commissione disciplinare di primo grado del rispettivo livello ha competenza su:

- illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- omologazione delle gare;
- accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- accertamento della regolarità del tesseramento;
- reclami presentati da Associazioni o Società Sportive o Tesserati;
- istanza di rettifica per errore materiale (*art. 171*).

La commissione disciplinare di secondo grado del rispettivo livello è competente a decidere su:

- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza da Giudice/Commissione Disciplinare Territoriale o Regionale di primo grado;
- 2) casi oggetto di avocazione (*art. 173*);
- 3) istanza di riconsiderazione (*art. 172*);
- 4) istanza di rettifica per errore materiale (*art. 171*).

Corte Nazionale di Giustizia (Terzo Grado) è competente a decidere su:

- I) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza Regionale o Nazionale;
- II) casi di avocazione (*art. 173*);

- III) istanza di riconsuazione (*art. 172*);
- IV) ricorsi per revisione (*art. 176*);
- V) istanza di rettifica per errore materiale (*art. 171*).

141. Corte Nazionale di Giustizia

La Commissione disciplinare di Terzo Grado è competente a decidere **su questioni di legittimità delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Settori del Settore di Attività calcio UISP a ciò preposti (art. 175).**

FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

142. Incompatibilità

Nessun Giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.

Altre incompatibilità sono normate all'*art. 4*.

143. Nomina e composizione degli Organi disciplinari di primo e secondo grado

La UISP SdA Calcio competente - entro 20 giorni dalla sua elezione propone:

- il responsabile del Settore disciplinare;
- i Giudici disciplinari di primo grado
- i Giudici di secondo grado (Regionale e Nazionale);
- il/i Procuratore/i arbitrale/i (*art. 154*);

Nel caso di composizione monocratica dell'Organismo disciplinare di primo grado, la UISP SdA Calcio deve anche proporre, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.

I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle UISP SdA Calcio.

Il Responsabile di Settore propone, se previsti, il Giudice e/o i Collegi giudicanti.

144. Organizzazione interna del Settore disciplinare

Il Responsabile può proporre l'organizzazione del Settore disciplinare attraverso la formazione di Sezioni giudicanti per ambiti, categorie e/o disciplina. In tal caso va assegnato a ciascun Giudice o Collegio la Sezione di competenza esclusiva.

145. Funzionamento dei Collegi disciplinari di primo e secondo grado

In caso di composizione collegiale, ciascun Collegio deve essere costituito da 3 membri.

Alla prima riunione i componenti del Collegio eleggono a maggioranza assoluta il Responsabile.

Le decisioni devono essere adottate a maggioranza relativa. Le votazioni devono essere effettuate in modo palese.

L'Organo collegiale può deliberare con la presenza di almeno 2 membri.

In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano d'età - è decisivo.

146. Nomina e composizione della Commissione disciplinare di terzo grado

La Commissione disciplinare di terzo grado è formata da 3 membri che sono proposti, a maggioranza relativa, dalla UISP SdA Calcio nazionale. I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle UISP SdA Calcio. La UISP SdA Calcio nazionale deve altresì proporre il Responsabile tra i componenti della Commissione disciplinare di terzo grado.

147. Funzionamento della Commissione disciplinare di terzo grado

Le votazioni devono essere assunte a maggioranza e devono essere effettuate in modo palese. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.

La Commissione di terzo grado può deliberare con la presenza di soli 2 membri.

148. Cessazione dall'incarico degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari durano in carica secondo quanto previsto dall'art 57.7 del Regolamento Nazionale UISP.

In caso di **dimissioni** del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, la UISP SdA Calcio competente deve immediatamente proporre un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, la UISP SdA Calcio propone il/i suo/i sostituto/i.

La UISP SdA Calcio competente **deve proporre la rimozione** dell'Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento. La stessa UISP SdA Calcio **può proporre di sostituire** il/i componente/i dell'Organo giudicante in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato comportamento scorretto.

149. Procedura di sostituzione o rimozione del Giudice o dell'Organo giudicante

Nei casi previsti nell'ultimo comma del precedente articolo, la UISP SdA Calcio competente propone la rimozione o sostituzione.

INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI

150. Procedimenti davanti all'Organo di prima istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice/commissione disciplinare di primo grado:

- a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle UISP SdA Calcio e di gara o di filmati;
- b) **su impulso** del Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 181;
- c) **su reclamo** della parte interessata;
- d) **su istanza di rettifica** (art. 171);
- e) **su comunicazione del Procuratore arbitrale** (art. 154).

151. Procedimenti davanti all'Organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso la commissione disciplinare di secondo grado:

- a) **d'ufficio** nei casi di avocazione;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, solo qualora abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto;
- c) **su istanza di rettifica** (art. 171);
- d) **su istanza di ricsuazione** (art. 172);
- e) **d'ufficio o su istanza** di parte nei casi di avocazione (art. 173).

152. Procedimenti davanti all'Organo di terza istanza

I procedimenti sono instaurati, presso la commissione disciplinare di terzo grado:

- a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle UISP SdA Calcio e di gara;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di secondo grado;
- c) **su ricorso** dei vari Settori della UISP SdA Calcio in caso di conflitti tra loro (art. 174);
- d) **su ricorso** delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Settori della UISP SdA Calcio a ciò preposti (art. 175);
- e) **su istanza di rettifica** (art. 171);
- f) **su ricorso per revisione** (art. 176);
- g) **su istanza di ricsuazione** (art. 172);
- h) **d'ufficio o su istanza** di parte nei casi di avocazione (art. 173);

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

153. Instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara

Qualsiasi Socio sia a conoscenza di violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale UISP, Regolamento Tecnico SdA Calcio o delle disposizioni delle UISP SdA Calcio competenti da parte di Ufficiali di gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore arbitrale.

Le denunce anonime non sono procedibili.

Il Giudice disciplinare può procedere anche d'ufficio nei confronti del Socio appartenente al Settore arbitrale sulla base di illeciti risultanti da documenti ufficiali delle UISP SdA Calcio.

154. Procuratore arbitrale

Il Procuratore arbitrale ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'Arbitro, dell'Assistente ufficiale.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Procuratore deve comunicare - in forma ricettizia -

all'incoltato l'inizio del procedimento a suo carico.

Il Procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'Organo giudicante di primo grado una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni.

Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incoltato.

L'incarico di Responsabile del Settore arbitrale è incompatibile con quella di Procuratore arbitrale salvo quest'ultimo sia interdetto dall'attività o indagato: in tal caso il Responsabile del Settore arbitrale svolgerà *ad interim* le funzioni dello stesso Procuratore arbitrale.

RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

155. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni o Società Sportive** e i **Soci** aventi interesse, il **Responsabile della UISP SdA Calcio** competente e il **Responsabile del Settore arbitrale** competente; non ammissibili deleghe a terzi estranei.

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del Regolamento del gioco del calcio UISP.

156. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile della UISP SdA Calcio competente, mentre il Responsabile del Settore Arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro, Assistente ufficiale e/o Osservatore.

Sono competenti:

- a) a livello territoriale i Responsabili della UISP SdA Calcio territoriale, regionale e nazionale;
- b) a livello regionale i Responsabili della UISP SdA Calcio regionale e nazionale;
- c) a livello nazionale il Responsabile della UISP SdA Calcio nazionale.

In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni o Società Sportive partecipanti tramite il proprio Presidente o Legale Rappresentante.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni o Società Sportive i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni o Società Sportive che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (*art. 161*).

157. Estratto del referto arbitrale

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della UISP SdA Calcio competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo.

158. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo per errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;
- d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore arbitrale fino a € 10,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

159. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità la forma scritta e devono contenere:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;

- e) l'esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo o del ricorso;
- i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione o Società Sportive, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione o Società Sportive il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la UISP SdA Calcio;
- j) l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 164;
- k) l'importo cauzionale (*art. 166*).

La mancanza dei predetti requisiti - eccetto quello previsto dalla lettera b) - è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

160. Preavviso di presentazione del reclamo

- a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla UISP SdA Calcio competente (*art. 165*) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
- b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara – qualora si tratti di irregolarità preesistenti – ovvero riserva verbale all'Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria – qualora si tratti di irregolarità sopravvenute nel corso della gara.
- c) È facoltà delle UISP SdA Calcio escludere l'obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l'obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della gara.

161. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'Organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante	termine	decorrenza del termine
Giudice/commissione di I grado	5 giorni	dalla gara o dal fatto
Commissione di II grado	5 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata
Commissione di III grado	7 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (*art. 184/a*).

Nel caso in cui i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase nazionale, il reclamo o il ricorso deve essere consegnato alla Segreteria della UISP SdA Calcio nazionale nel termine perentorio di un'ora da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. Qualora invece i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della UISP SdA Calcio competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. Nei casi sopra esposti la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione o Società sportiva contro interessata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 168.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, l'irregolare partecipazione alla gara e/o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile della UISP SdA Calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie e/o penalizzazioni (*artt. 131 e 135/h*) nei confronti delle Associazioni o Società Sportive responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la

penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo si tratti di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di titolo sportivo.

162. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della UISP SdA Calcio competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.

163. Remissione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

164. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP SdA Calcio competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (*art. 61/c/4*), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 166.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (*art. 167*).

165. UISP SdA Calcio competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La UISP SdA Calcio competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

- a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
- b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione (*art. 176*);
- c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica (*art. 171*);
- d) a cui appartiene il Giudice ricusato (*art. 172*);
- e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione (*art. 173*);
- f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere (*art. 174*);
- g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme (*art. 175*).

I ricorsi da porre all'esame della Commissione di terzo grado possono anche essere inviati direttamente alla UISP SdA Calcio nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della UISP SdA Calcio nazionale istruire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell'esame della Commissione di terzo grado.

166. Cauzione

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante	Cauzione
Giudice/commissione disciplinare I grado	€ 35,00
Commissione disciplinare II grado	€ 75,00
Commissione disciplinare III grado	€ 100,00

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 169.

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente.

Per i reclami o i ricorsi presentati dal Responsabile della UISP SdA Calcio dal Responsabile del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione.

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

167. Controricorso

Hanno interesse diretto (*artt. 155 e 156*) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 164, IV comma.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato presso la Segreteria della UISP SdA Calcio competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Nel caso disciplinato dall'articolo 161, III comma, il controricorso deve pervenire alla Segreteria della UISP SdA Calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (*art. 166*).

168. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all'Organo giudicante

La UISP SdA Calcio competente a ricevere il reclamo o il ricorso (*art. 165*) provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

169. Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo.

La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

170. Istanza

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

SINGOLE IPOTESI DI RICORSO

171. Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione), alla Segreteria della UISP SdA Calcio competente entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d'inammissibilità.

L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla UISP SdA Calcio competente, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.

Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'articolo 166, per il corrispondente grado di giudizio.

172. Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di **ricusazione** nei casi previsti dall'articolo 142 e comunque nei confronti del/i Giudice/i che non possa/no essere ritenuto/i imparziale/i. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito. Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso dal Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Responsabile del Settore disciplinare incarica del giudizio l'Organo di pari grado della UISP SdA Calcio contermini.

È esclusa la ricusazione dei giudici della Commissione Disciplinare di Terzo Grado o suoi delegati.

Nei casi previsti dall'articolo 142 e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve **astenersi** dal giudizio affidando la decisione al suo Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Responsabile del Settore disciplinare si regolerà secondo quanto previsto nel precedente VII comma.

173. Avocazione

Qualora i termini ordinatori previsti dall'articolo 185 non siano rispettati, l'Organo giudicante superiore può avocare d'ufficio il procedimento; l'avocazione è obbligatoria se richiesta dalla parte.

Se l'avocazione avviene d'ufficio, l'Organo disciplinare superiore ne dà notizia a quello inferiore che deve trasmettergli il fascicolo entro 2 giorni dalla comunicazione. La mancata trasmissione nei termini del fascicolo giustifica l'apertura del procedimento di rimozione nei confronti dell'Organo disciplinare inadempiente (*art. 148*).

Se l'avocazione è richiesta con istanza di parte, essa deve essere presentata all'Organo giudicante di grado superiore che procede secondo i termini e le modalità sopra previste.

174. Ricorso dei vari Settori della UISP SdA Calcio in caso di conflitti tra loro

Qualora si verifichino conflitti di giurisdizione tra i diversi Settori della UISP SdA Calcio, può essere proposto ricorso dagli Organi interessati alla Commissione di terzo grado di giustizia per dirimere i conflitti stessi.

Il ricorso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Commissione di terzo grado di giustizia e agli altri Organi interessati. Questi ultimi possono presentare loro deduzioni scritte nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Commissione di terzo grado di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

175. Ricorso delle parti interessate alle questioni di legittimità, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Settori della UISP SdA Calcio a ciò preposti

Chiunque abbia interesse può ricorrere alla Commissione di terzo grado di giustizia avverso la legittimità, Norme di partecipazione e atti emessi dai Settori della UISP SdA Calcio, che appaiano in contrasto con i principi della Carta.

Il ricorso deve indicare le ragioni di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Commissione di terzo grado di giustizia e Settore che ha emanato l'atto normativo. Quest'ultimo può presentare sue deduzioni nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Commissione di terzo grado di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo.

In caso di accoglimento del ricorso, la norma illegittima perde efficacia dal giorno di pubblicazione della decisione.

176. Revisione

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che la quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (*art. 175*).

L'istanza deve essere proposta alla Corte nazionale di giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

STRUMENTI DI DECISIONE

177. Acquisizione e valutazione della prova

L'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente. Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.

Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

178. Prove legali

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo non sia stata accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali delle UISP SdA Calcio, in ordine di importanza:
 - 1) Normativa generale;
 - 2) Norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte delle UISP SdA Calcio;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) documenti ufficiali di gara, per ordine di rilevanza:
 - 1) referto dell'Arbitro;
 - 2) referto dell'Assistente ufficiale;
 - 3) relazione dell'Osservatore.

179. Filmati

Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi di giustizia competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'articolo 178/banche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

180. Prove semplici

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice. Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- c) testimonianze dirette dei Soci;
- d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.

DECISIONE

181. Fatto nuovo

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.

182. Riforma in peggio

Il Giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.

Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

183. Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'Organo giudicante;

- b) nome e cognome del Socio o/e denominazione dell'Associazione o Società sportive nei cui confronti è adottata la decisione;
- c) motivazione, con facoltà delle UISP SdA Calcio locali di escludere - solo nei giudizi di primo grado - tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata;
- d) provvedimento adottato;
- e) data dell'emissione della decisione;
- f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.

Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:

- g) indicazione del soggetto ricorrente;
- h) provvedimento impugnato;
- i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
- j) motivazione della decisione;
- k) dispositivo della decisione.

184. Pubblicazione delle decisioni

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni o Società sportiva, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della UISP SdA Calcio cui appartiene l'Organo giudicante, pena la loro nullità.

L'Organo giudicante di secondo grado (di livello regionale) deve comunicare la sua decisione, mediante mezzo ricettizio, alla UISP SdA Calcio territoriale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Entrambe le UISP SdA Calcio in parola devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

Le decisioni assunte dalla Corte nazionale di giustizia devono essere comunicate, mediante mezzo ricettizio, alla UISP SdA Calcio territoriale e regionale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Tutte le predette UISP SdA Calcio devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

- b) Le decisioni riguardanti gli Arbitri devono invece essere riservate e comunicate dalla UISP SdA Calcio a cui appartiene il Giudice che le ha emanate in forma ricettizia, a pena di nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:

- 1) interessato;
- 2) Responsabile della UISP SdA Calcio;
- 3) Procuratore arbitrale;
- 4) Responsabile del Settore arbitrale,
- 5) Designatore arbitrale;
- 6) tutti gli Organi/Settori disciplinari della UISP SdA Calcio competente affinché possano controllare che l'Arbitro non prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore.

A parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore, la decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale, limitatamente al nominativo dell'Ufficiale di gara, all'Associazione o Società sportiva di appartenenza e al periodo di interdizione comminato.

È legittimato a sollevare l'eccezione di nullità, relativa al mancato avviso, solamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento non è stato comunicato.

- c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'Organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

185. Termini per la pubblicazione delle decisioni

Le decisioni dei Giudici sotto indicati devono essere pubblicate entro i giorni sotto riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:

Giudice	giorni	Da
primo grado	7	disputa della partita o presentazione del ricorso-esposto, con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti
secondo grado	21	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 168
terzo grado	30	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 168

186. ...

In fase di verifica

PREVISIONI DISCIPLINARI

187. Limiti di derogabilità

Le UISP SdA Calcio competenti non possono derogare alle sanzioni previste in questo titolo, eccetto a quelle pecuniarie. In tal caso le stesse possono essere ridotte o aumentate, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 123. L'esercizio di tale facoltà deve rispettare le proporzioni fra i minimi e i massimi di pena previsti nelle sanzioni in questo titolo.

Delle modifiche apportate deve essere data comunicazione sul Comunicato ufficiale, pena la non applicabilità delle stesse.

PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE

VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA

188. Ritardata presentazione della lista-gara, ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa:

- *ammenda da € 10,00 a € 15,00.*

189. Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso:

- *ammenda da € 10,00 a € 15,00.*

190. Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta:

- *ammenda di € 10,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.*

191. Altri inadempimenti (per esempio: aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa; mancato invio delle comunicazioni richieste; impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'articolo 59; mancata presentazione all'Arbitro della tessera UISP secondo le modalità indicate all'art. 73 lett. a, consegna all'arbitro di una maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 76/f); mancato ristoro):

- *ammenda da € 10,00 a € 25,00.*

VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA

192. Mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 19:

- *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

193. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'articolo 34 o mancato rilascio delle stesse:

- *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

194. Mancata presenza alle premiazioni:

- *non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione.*

ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE

195. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (*articolo 76/b, c, d, e*), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte (*articolo 55*), insufficiente disponibilità di palloni (*articolo 76/g*), insufficiente numero di giocatori (*articolo 73*), mancata telefonata al Designatore arbitrale (*articolo 53/e*), mancata messa a disposizione del campo

di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara):

- a) *perdita della gara e ammenda di € 50,00;*
- b) *per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00.*
- c) *in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

196. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:

- a) *1ª rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00*
- b) *2ª rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00*
- c) *3ª rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;*
- d) *1ª rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

Qualora un'Associazione o Società sportiva preavvisi la UISP SdA Calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.

197. Ritiro da una gara già iniziata:

- a) *1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;*
- b) *2° ritiro: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni;*
- c) *1° ritiro in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

198. Ritiro di una squadra da una manifestazione:

- *esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 2 anni.*

199. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione.

Aver fatto partecipare Soci a una gara in contrasto con le previsioni dell'art. 80.

Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

- *perdita della gara e ammenda € 25,00;*
- *1ª recidiva: perdita della gara e ammenda € 35,00;*
- *2ª recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

200. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:

- a) *perdita della gara e ammenda € 35,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;*
- c) *2ª recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

201. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto con le norme di tesseramento (articoli 30 e 31):

- a) *perdita della gara e ammenda € 50,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara e ammenda € 75,00;*
- c) *2ª recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

202. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:

- a) *perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 50,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda € 75,00;*
- c) *2ª recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

203. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua *pro forma* ai sensi dell'articolo 79:

- a) *perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;*
- b) *1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00;*
- c) *2ª recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

204. Illecito sportivo (art. 109):

- a) *perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
- b) *1ª recidiva (anche in diverse annate) /gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

205. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo (art. 110):

- a) *ammenda € 75,00;*
- b) *ulteriori recidive: ammenda € 100,00.*

COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO

206. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 10,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.*

207. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 25,00;*
- b) *1ª recidiva: ammenda € 50,00;*
- c) *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

208. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari:

- a) *ammenda di € 40,00;*
- b) *1ª recidiva: ammenda di € 60,00;*
- c) *2ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;*
- d) *3ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

209. Atti di violenza nei confronti di Soci:

- a) *ammenda € 50,00;*
 - b) *1ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;*
 - c) *2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*
- Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
- d) *perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;*
 - e) *1ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI SOCI

210. Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti:

- a) *ammenda € 10,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.*

211. Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 77 sull'ordine pubblico:

- a) *ammenda € 25,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.*

212. Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara (art. 102):

- a) *ammenda € 10,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.*

213. Offese nei confronti di Soci o del pubblico (art. 103):

- a) *ammenda € 10,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.*

214. Atteggiamenti aggressivi, intimidatori, minacciosi o discriminatori nei confronti di Soci o del pubblico (artt. 104 e 105):

- a) *ammenda € 20,00;*
- b) *per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20,00 rispetto alla precedente ammenda.*

215. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico (art. 107):

- a) *ammenda € 25,00;*
- b) *1ª recidiva: ammenda € 50,00;*
- c) *2ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;*

- d) 3^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
- e) *perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;*
- f) 1^a recidiva: *esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.*

PREVISIONI A CARICO DEI SOCI

COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI

- 216. Terza ammonizione in gare differenti (art. 135/b):**
- *1 giornata di squalifica.*
- 217. Espulsione per somma di ammonizioni in campo:**
- *1 giornata di squalifica.*
- 218. Proteste e/o comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara (art. 102):**
- *da 1 a 3 giornate di squalifica.*
- 219. Offese, ingiurie (art. 103):**
- *da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.*
- 220. Atti gravemente offensivi (art. 103):**
- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*
- 221. Discriminazioni (art. 104):**
- *da 1 a 4 mesi di squalifica.*

COMPORTAMENTI VIOLENTI

- 222. Atteggiamenti minacciosi semplici (art. 105):**
- *da 2 a 4 giornate di squalifica.*
- 223. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (art. 105):**
- *da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.*
- 224. Scorrettezza in azione di gioco (art. 106):**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 225. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 106):**
- *da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.*
- 226. Atto di violenza in azione di gioco (art. 107):**
- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*
- 227. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 107):**
- *da 4 mesi a 1 anno di squalifica.*
- 228. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art. 107):**
- *da 8 mesi a 2 anni di squalifica.*
- 229. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse (art. 107):**
- *da 2 a 4 anni di squalifica.*

COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA

- 230. Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa:**

- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 231. Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 77 sull'ordine pubblico, anche a titolo di colpa:**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 232. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*
- 233. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 80, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 3 mesi di squalifica.*
- 234. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte (*nei termini di cui all'art. 55*) - con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 4 giornate di squalifica.*
- 235. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento (articoli 30 e 31), anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 6 mesi a 2 anni di squalifica.*
- 236. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- *da 1 a 3 anni di squalifica.*
- 237. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:**
- *da 1 a 5 anni di squalifica.*
- 238. Aver compiuto atti che configurino l'utilizzo di sostanze dopanti**
- *da 2 a 5 anni di squalifica.*
- 239. Aver omesso di denunciare - se venuti a conoscenza - il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (*art. 110*):**
- *da 1 a 6 mesi di squalifica.*
- 240. Abbandono di una gara in segno di protesta:**
- *da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.*
- 241. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione o Società sportiva partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:**
- *da 2 a 3 anni di squalifica.*

L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione o Società sportiva, deve trasmettere gli atti alla UISP SdA Calcio nazionale per i provvedimenti di natura

amministrativa previsti dagli articoli 81 e 83.

242. Mendace dichiarazione resa dal Socio in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa:

- *da 6 mesi a 3 anni di squalifica.*

243. Inadempimento di provvedimento disciplinare, anche a titolo di colpa, qualora non costituisca una specifica ipotesi di illecito già prevista nel presente titolo:

- *da 6 mesi a 1 anno di squalifica.*

PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI e OSSERVATORI

244. Previsioni generali a carico di Arbitri, Assistenti ufficiali e Osservatori

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Soci la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, agli Assistenti ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell'interdizione dall'attività.

245. Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda di € 10,00.*

246. Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti ufficiali della UISP SdA Calcio, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda di € 10,00.*

247. Negligente, erronea o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa:

- *dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00;*
- *recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese.*

248. Assenza ingiustificata alle riunioni e corsi di formazione o aggiornamento, anche a titolo di colpa:

- *censura,*
- *recidiva: dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00.*

249. Direzione di gare non ufficiali della UISP SdA Calciosenza autorizzazione del Responsabile del Settore arbitrale o del suo sostituto

- *interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio per 1 anno;*
- *1^a recidiva: interdizione dall'attività da 6 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla UISP SdA Calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.*

250. Mancata comunicazione della propria indisponibilità al Designatore arbitrale (art. 56), partecipazione alla gara come Atleta o Dirigente senza la comunicazione prevista dall'articolo 58, anche a titolo di colpa:

- *ammenda da € 10,00 a € 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio nell'anno sportivo in corso;*
- *1^a recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio per 1 anno;*
- *2^a recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla UISP SdA Calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.*

251. Mancata osservanza del segreto previsto dall'articolo 52/IV, anche a titolo di colpa:

- *ammenda da € 10,00 a € 25,00;*
- *recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.*

252. Dichiarazioni lesive sull'operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli Arbitri nei confronti degli Osservatori e viceversa:

- ammenda da € 15,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 1 anno.

253. Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda da € 10,00 a € 25,00.

254. Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 52/a, anche a titolo di colpa:

- non corresponsione del rimborso spese e ammenda da € 15,00 a € 40,00;
- recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da € 40,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio nella stagione corso e comunque per almeno 10 mesi;
- ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di € 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio.

255. Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'Ufficiale di gara è stato designato:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00;
- 1^a recidiva: ammenda da € 20,00 a € 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio nella stagione corso e comunque per almeno 6 mesi;
- 2^a recidiva: ammenda di ulteriori € 30,00 a € 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio.

256. Falsificazione del referto o della relazione:

- interdizione dall'attività da 1 anno a 2 anni, ammenda da € 30,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

257. Comportamento volto ad alterare il risultato della partita:

- interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la UISP SdA Calcio deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a € 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

258. Violazione degli adempimenti previsti dall'articolo 127, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'interdizione dall'attività fino a 6 mesi, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

GLOSSARIO

Adito (giudice): giudice al quale è rivolto il ricorso.

Adozione della decisione: atto con cui l'Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.

Avocazione: assunzione da parte di un Organo disciplinare di una procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.

Coattivo: costringitivo, obbligatorio, imposto dalle norme.